

Codice A1012A

D.D. 7 febbraio 2020, n. 28

**Comune di SAMPEYRE (CN). Conciliazione con privati, per regolarizzazione possesso senza titolo (a far data dall'anno 1924) di porzione di mq. 64 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 21 mapp. 1807/parte (ex 368), con successiva sdemanializzazione/alienazione della stessa area ai medesimi privati. Autorizzazione.**



**ATTO N. DD-A10 28**

**DEL 07/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

**OGGETTO:** Comune di SAMPEYRE (CN). Conciliazione con privati, per regolarizzazione possesso senza titolo (a far data dall'anno 1924) di porzione di mq. 64 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 21 mapp. 1807/parte (ex 368), con successiva sdemanializzazione/alienazione della stessa area ai medesimi privati. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 513 del 24.01.2020 con la quale il Sindaco del Comune di SAMPEYRE (CN), in esecuzione delle D.C.C. n. 25 del 10.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione per addivenire alla conciliazione con i Sigg.ri CONSOLINO Flavio e TERNAVASIO Valeria, per il possesso senza titolo di porzione di mq. 64 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 21 mapp. 1807/parte (ex 368), con successiva sdemanializzazione/alienazione, al fine di regolarizzare l'attuale possesso esclusivo di fatto dell'anzidetta area, a far data dall'anno 1924, con consolidamento della stessa in capo alle medesime parti private, libera dal vincolo di uso civico;

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di SAMPEYRE (CN) unitamente all'istanza precitata ricevuta in data 31.01.2020, con prot. n. 2362/A1012A/2.140.20\_118/2019c/A13000;

vista la perizia di stima datata 19.09.2019 a firma del Tecnico Incaricato dal Comune di SAMPEYRE (CN) Geom. Silvio Giovanni CAMPAGNO, la quale valuta l'attuale valore venale dell'area in argomento oggetto di conciliazione, con successiva sdemanializzazione/alienazione della stessa, in complessivi € 1.296,00 (abbattimento 65% non dovuto per mancanza di titolo di proprietà ancorché nullo) nonché valuta il coacervo dei fitti, dovuti per l'occupazione pregressa dalle parti private al Comune (a far data dall'anno 1924), in complessivi € 738,69, già al netto dei

benefici di legge (abbattimento 80%) determinando, di conseguenza, un valore complessivo della conciliazione, con acquisizione dell'area di mq. 64, da parte degli attuali occupatori, libera dal vincolo di Civico Demanio, pari a € 2.034,69;

ritenuto pertanto che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie delle Entrate), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti aree similari e occupazioni analoghe, l'anzidetto importo complessivo periziato in € 2.034,69, con riferimento all'attualità, alla destinazione urbanistica, alla posizione dell'immobile, alla morfologia del terreno e di tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche che possono influenzare la commerciabilità del bene, è da rideterminare in complessivi € 2.042.50, per un congruo ristoro per la popolazione usocivista locale;

considerato che questa Amministrazione avrà la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia delle Entrate competente, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune-privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

considerato ancora, per quanto sopra, che l'importo complessivo che le parti private dovranno versare al Comune in via conciliativa per conseguire, libera da ogni vincolo di Uso Civico, la piena proprietà dell'area di mq. 64 illegittimamente occupata (possessione senza titolo), risulta rideterminato in complessivi € 2.042.50. Da questo importo, ai sensi della normativa vigente in materia, non potranno più essere dedotte le somme versate dalla parte privata al Comune di SAMPEYRE (CN) a titolo di ICI-IMU o altro;

considerato ulteriormente che l'importo complessivo dovuto (€ 2.042.50), dovrà essere versato, in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, per le motivazioni di cui sopra. Tale importo dovrà essere utilizzato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, nel rispetto della legislazione vigente in materia inoltre, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato infine che sia il Comune che le parti private hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" dell'area in argomento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- D.Lgs. n. 42/04;
- D.Lgs. n. 152/06;
- D.Lgs. n. 4/08;
- L.R. n. 23/08;
- L.R. n. 29/09;
- L.R. n. 23/15;
- D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;
- L. 168/2017, art. 3, comma 1-lettera d) e comma 3;
- L.R. n. 4/18;
- D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;
- ritenuto che l'autorizzare il Comune di SAMPEYRE (CN) ad effettuare la suddetta conciliazione con i Sigg.ri CONSOLINO Flavio e TERNAVASIO Valeria, per regolarizzare il possesso senza titolo (a far data dall'anno 1924) dell'area comunale gravata da uso civico di mq. 64, con successiva sdemanializzazione/alienazione della stessa ai sunnominati privati, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

*determina*

di autorizzare il Comune di SAMPEYRE (CN) a:

effettuare la conciliazione con i Sigg.ri CONSOLINO Flavio e TERNAVASIO Valeria, per regolarizzare il possesso senza titolo e, pertanto, illegittimo della porzione di mq. 64 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 21 mapp. 1807/parte (ex 368), con successiva sdemanializzazione/alienazione, al fine di regolarizzare l'attuale possesso esclusivo di fatto dell'anzidetta area, a far data dall'anno 1924, con consolidamento della stessa in capo alle medesime parti private, libera dal vincolo di uso civico, dietro versamento al Comune, in via transattiva, della somma rideterminata all'attualità, come ristoro per la popolazione usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, per le motivazioni di cui alla premessa, pari a complessivi € 2.042.50 dalla quale, ai sensi della normativa vigente in materia, non potranno più essere dedotte le somme versate dalla parte privata al Comune di SAMPEYRE (CN) a titolo di ICI-IMU o altro;

sdemanializzare l'area di mq. 64, di cui al paragrafo precedente, per alienarla alle precitate parti private, per le motivazioni anzidette;

stipulare atto di vendita a favore delle parti private sopra citate, al fine di trasferirle la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, dell'area di mq. 64 in argomento;

di subordinare la stipula dell'atto relativo alla conciliazione in argomento, al versamento al Comune dell'importo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso delle parti private all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico, con quanto eventualmente ivi costruito, fatti salvi gli eventuali conguagli per la parte economica, secondo legge;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Ufficio delle Entrate competente, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di SAMPEYRE (CN) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

il Comune di SAMPEYRE (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, nei termini di legge, copia dell'atto di vendita con conciliazione che verrà stipulato con la parte privata relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese tecniche, notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico delle parti private acquirenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)  
Fto Marco Piletta